

Regione Emilia Romagna:

esenzione tassa automobilistica per persone disabili

Disabili con ridotte o impedite capacità motorie

- La Legge Finanziaria per il 1998 (L.449/97) ha introdotto l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i mezzi adattati alla locomozione e alla deambulazione delle persone con ridotta o impedita capacità motoria (art.8, comma 7).
- L'esenzione è efficace per tutti i periodi di imposta decorrenti dal 1 gennaio 1998.
- Hanno diritto all'esenzione dal pagamento del bollo auto le persone disabili o i familiari cui il disabile sia fiscalmente a carico (deve, cioè, godere di un reddito imponibile inferiore a Euro 2.840 annui, non considerando ai fini Irpef le provvidenze assistenziali ad es. indennità di accompagnamento o frequenza, assegno mensile di assistenza, pensione di invalidità civile, di lavoro o di guerra). L'esenzione può essere concessa in caso di cointestazione del veicolo sia al disabile che ad altro familiare, di cui il disabile non sia fiscalmente a carico. Nel caso di coniuge in comunione dei beni, la circostanza che il veicolo sia intestato ad uno solo dei due, non influisce sul diritto all'esenzione, in quanto, in base alle regole poste dal codice civile, la proprietà è in comunione dei beni.
- Possono accedere ai benefici solo alcune tipologie di veicoli che sono espressamente previsti dalla Legge Finanziaria 1998: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici. Sono, inoltre, esenti i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa (ex art. 17, lett. h DPR. 39/53).
- Sono esclusi dal beneficio caravan, camper, i veicoli alimentati a benzina di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, e a gasolio di cilindrata superiore a 2800 centimetri cubici.
- Tutti i veicoli, per fruire dell'esenzione, devono essere adattati in funzione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti dei disabili che li utilizzano.
- Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale; l'esenzione spetta anche per i veicoli adattati per l'accompagnamento dei portatori di handicap.
- Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo, che potrà essere scelto dal disabile stesso (la targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al momento della presentazione della documentazione).
- Qualora, dalla documentazione medica, si ravvisi l'opportunità di un accertamento di revisione, l'esenzione viene concessa in modo temporaneo fino alla data indicante il termine di scadenza del riconoscimento dell'invalidità. Dopo tale data, per beneficiare dell'esenzione, è necessario produrre nuova documentazione medica.

- **Domanda di esenzione** indirizzata alla Regione Emilia Romagna, sottoscritta e datata dall'intestatario o da soggetto legittimato a termini di legge.
- Copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata, per i veicoli muniti di solo cambio automatico, dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell'art. 119 del Codice della Strada.



- Copia della certificazione rilasciata da una Commissione Medica Pubblica, attestante la patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie (Commissione medica art. 3 della Legge 104/92, commissione medica pubblica invalidi civili, invalidi sul lavoro, invalidi di querra).
- copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l'accompagnamento e la locomozione dei disabili).
- Atto, anche in copia, attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo, o dichiarazione sostitutiva di certificazione, ove necessario.

Disabili non vedenti o sordi

- Ai sensi della legge 342, del 21 novembre 2000, art. 50, dal 1 gennaio 2001 hanno diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica i non vedenti (cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordomuti (colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata).
- L'esenzione è efficace per tutti i periodi di imposta decorrenti dal 1 gennaio 2001. Qualora la documentazione presentata sia la 104/92, l'esenzione decorre dal 01/01/2004.
- L'esenzione si applica ai veicoli acquistati direttamente dal portatore di handicap o da persona cui il portatore d'handicap risulta fiscalmente a carico. Inoltre hanno diritto all'esenzione dal pagamento del bollo auto le persone disabili o i familiari cui il disabile sia fiscalmente a carico (deve, cioè, godere di un reddito imponibile inferiore a Euro 2.840 annui, non considerando ai fini Irpef le provvidenze assistenziali ad es. indennità di accompagnamento o frequenza, assegno mensile di assistenza, pensione di invalidità civile, di lavoro o di guerra). L'esenzione può essere concessa in caso di contestazione del veicolo sia al disabile che ad altro familiare, di cui il disabile non sia fiscalmente a carico. Nel caso di coniuge in comunione dei beni, la circostanza che il veicolo sia intestato ad uno solo dei due, non influisce sul diritto all'esenzione, in quanto, in base alle regole poste dal codice civile, la proprietà è in comunione dei beni.
- Non è necessario alcun adattamento tecnico del veicolo.
- Sono esclusi dal beneficio caravan, camper, i veicoli alimentati a benzina di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, e a gasolio di cilindrata superiore a 2800 centimetri cubici.
- Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo, che potrà essere scelto dal disabile stesso (la targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al momento della presentazione della documentazione).
- Qualora, dalla documentazione medica, si ravvisi l'opportunità di un accertamento di revisione, l'esenzione viene concessa in modo temporaneo fino alla data indicante il termine di scadenza del riconoscimento dell'invalidità. Dopo tale data, per beneficiare dell'esenzione, è necessario produrre nuova documentazione medica.

- **Domanda di esenzione** sottoscritta e datata dall'intestatario o da soggetto legittimato a termini di legge.
- Copia della carta di circolazione.
- Copia della certificazione rilasciata da una Commissione Medica Pubblica, attestante la patologia.
- Atto, anche in copia, attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo, o dichiarazione sostitutiva di certificazione, in luogo dell'atto, ove necessario.



Disabili psichici o mentali

- Ai sensi dell'art. 30, comma 7, della Legge 388/2000 hanno diritto all'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche i soggetti con handicap psichico o mentale.
- L'handicap deve essere di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
- L'esenzione è efficace per tutti i periodi di imposta decorrenti dal 1 gennaio 2001. Qualora la documentazione presentata sia la 104/92, l'esenzione decorre dal 01/01/2004. Hanno diritto all'esenzione dal pagamento del bollo auto le persone disabili o i familiari cui il disabile sia fiscalmente a carico (deve, cioè, godere di un reddito imponibile inferiore a Euro 2.840 annui, non considerando ai fini Irpef le provvidenze assistenziali ad es. indennità di accompagnamento o frequenza, assegno mensile di assistenza, pensione di invalidità civile, di lavoro o di guerra). L'esenzione può essere concessa in caso di cointestazione del veicolo sia al disabile che ad altro familiare, di cui il disabile non sia fiscalmente a carico. Nel caso di coniuge in comunione dei beni, la circostanza che il veicolo sia intestato ad uno solo dei due, non influisce sul diritto all'esenzione, in quanto, in base alle regole poste dal codice civile, la proprietà è in comunione dei beni.
- L'esenzione si applica ai veicoli acquistati direttamente dal portatore di handicap o da persona cui il portatore d'handicap risulta fiscalmente a carico.
- Non è richiesto alcun adattamento tecnico del veicolo.
- Sono esclusi dal beneficio caravan, camper, i veicoli alimentati a benzina di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, e a gasolio di cilindrata superiore a 2800 centimetri cubici.
- Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo, che potrà essere scelto dal disabile stesso (la targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al momento della presentazione della documentazione).
- Qualora, dalla documentazione medica, si ravvisi l'opportunità di un accertamento di revisione, l'esenzione viene concessa in modo temporaneo fino alla data indicante il termine di scadenza del riconoscimento dell'invalidità. Dopo tale data, per beneficiare dell'esenzione, è necessario produrre nuova documentazione medica.

- **Domanda di esenzione** sottoscritta e datata dall'intestatario o da soggetto legittimato a termini di legge.
- Copia della carta di circolazione.
- Copia della certificazione rilasciata da una Commissione Medica Pubblica attestante la patologia (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento).
- Copia della documentazione attestante il riconoscimento dell'**indennità di** accompagnamento o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
- Atto, anche in copia, attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo, o dichiarazione sostitutiva di certificazione, in luogo dell'atto, ove necessario.



Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni

- Ai sensi dell'art. 30, comma 7, della Legge 388/2000, hanno diritto all'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche i disabili con patologie che comportino limitazione grave e permanente della deambulazione o affetti da pluriamputazione.
- L'esenzione è efficace per tutti i periodi di imposta decorrenti dal 1 gennaio 2001. Per coloro che presentano solo la documentazione medica della legge 104/92 (art.3 comma3) l'esenzione decorre dal 1/01/2004.
- L'esenzione si applica al veicolo intestato direttamente al portatore di handicap o a persona di cui sia fiscalmente a carico. Inoltre hanno diritto all'esenzione dal pagamento del bollo auto le persone disabili o i familiari cui il disabile sia fiscalmente a carico (deve, cioè, godere di un reddito imponibile inferiore a Euro 2.840 annui, non considerando ai fini Irpef le provvidenze assistenziali ad es. indennità di accompagnamento o frequenza, assegno mensile di assistenza, pensione di invalidità civile, di lavoro o di guerra).
- L'esenzione può essere concessa in caso di cointestazione del veicolo sia al disabile che ad altro familiare, di cui il disabile non sia fiscalmente a carico. Nel caso di coniuge in comunione dei beni, la circostanza che il veicolo sia intestato ad uno solo dei due, non influisce sul diritto all'esenzione, in quanto, in base alle regole poste dal codice civile, la proprietà è in comunione dei beni.
- Non è richiesto alcun adattamento tecnico del veicolo. Sono esclusi dal beneficio caravan, camper, i veicoli alimentati a benzina di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, e a gasolio di cilindrata superiore a 2800 centimetri cubici.
- Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo, che potrà essere scelto dal disabile stesso (la targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al momento della presentazione della documentazione).
- Qualora, dalla documentazione medica, si ravvisi l'opportunità di un accertamento di revisione, l'esenzione viene concessa in modo temporaneo fino alla data indicante il termine di scadenza del riconoscimento dell'invalidità. Dopo tale data, per beneficiare dell'esenzione, è necessario produrre nuova documentazione.

- **Domanda di esenzione** sottoscritta e datata dall'intestatario o da soggetto legittimato a termini di legge.
- Copia della carta di circolazione.
- Copia della certificazione rilasciata da una Commissione Medica Pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportino una limitazione permanente della deambulazione (ai sensi art. 3 comma 3 Legge 104/92). Le persone con handicap fisico titolari di indennità di accompagno, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica in quanto il riconoscimento di tale beneficio di assistenza racchiude in sé la previsione della gravità dell'handicap prevista dall'art.3 comma3 della legge 104/1992.
- Atto, anche in copia, attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo, o dichiarazione sostitutiva di certificazione, in luogo dell'atto, ove necessario.



MODULISTICA

- Richiesta esenzione tassa automobilistica per disabili (pdf, 92 Kb)
- Comunicazione della cessazione del diritto esenzione tassa automobilistica (pdf, 82 Kb)